

REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2014__

- SOMMARIO -

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - FINALITÀ
- ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO
- ART. 5 - SALA DI CONTROLLO
- ART. 6 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO E SICUREZZA DEI DATI
- ART. 7 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 8 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI - GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA
- ART. 9 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE
- ART. 10 - ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA
- ART. 11 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
- ART. 12 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
- ART. 13 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI
- ART. 14 - NORMA DI RINVIO
- ART. 15 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICHE REGOLAMENTARI

ALLEGATO 1 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

ALLEGATO 2 - FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso il Comando di Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Sequals, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Sequals (PN) e collegato al Comando di Polizia Municipale.

ART. 3 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
2. Le finalità che il Comune di Sequals intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
3. La disponibilità tempestiva di immagini e dati costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati a:
 - a) rassicurazione dell'utenza a fronte di episodi di microcriminalità;
 - b) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
 - c) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
 - d) vigilanza sul traffico veicolare dinamico e statico che avviene su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - e) rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori, nonché tutela della sicurezza urbana;
 - f) tutela del patrimonio comunale.
4. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai seguenti principi:
 - *Principio di necessità:* non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il *software* dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.
 - *Principio di proporzionalità:* dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi siano state

ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Gli impianti con finalità promozionale-turistica o pubblicitaria, attraverso *web cam* o *cameras-on-line*, non dovranno rendere identificabili i soggetti ripresi. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato, in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di *zoom* automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).

- *Principio di finalità*: il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'ente, indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. È, comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso il Comando della Polizia Municipale.
2. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. Qualora necessità operative concordate per eccezionali occasioni (es. eventi calamitosi gravi) la rendessero necessaria, sarà disposta la connessione.

ART. 5 – SALA DI CONTROLLO

1. La sala di controllo è ubicata presso il Comando di Polizia Municipale, in apposito locale separato interdetto al personale diverso da quello previsto nel successivo articolo 6.

ART. 6 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO E SICUREZZA DEI DATI

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 7 e 8.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate devono essere autorizzati, dal Responsabile della gestione e del trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

6. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quanto necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.
7. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

ART. 7 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. è individuato nella persona del Comandante della Polizia Municipale in servizio, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato, nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia, sentito il titolare.
2. Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

ART. 8 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI - GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati e i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale - Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria - anche in considerazione delle funzioni che svolgono nell'ambito del Corpo stesso.
2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati e preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
3. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso alla sala controllo ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici. In quest'ultimo caso, di cui all'articolo 10, solo per il tempo strettamente necessario in cui sarà necessaria la conservazione affinché consti l'operazione agli atti.
4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

ART. 9 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 7 e 8, nei termini e con i limiti espressamente indicati nell'atto di nomina.
2. Ciascuno è dotato di una chiave di accesso alla sala di controllo, una password generale ai sistemi informatici e una password personale di accesso ai sistemi specifici per la videosorveglianza, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
3. Gli incaricati e i preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.
4. Al fine di prevenire possibili abusi, saranno adottate misure basate su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata e integrale visione delle immagini solo in caso di necessità (da parte di addetti alla manutenzione o per l'estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria).

ART. 10 – ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente articolo 3, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito e alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo l'Autorità e gli organi di Polizia Giudiziaria.
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità e degli organi di Polizia Giudiziaria.

ART. 11 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato e, in ogni caso, successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno via via, secondo lo sviluppo del sistema, individuati con deliberazioni della Giunta Comunale. Attualmente le telecamere sono posizionate secondo quanto specificato in calce al presente regolamento.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso apposito ufficio di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate.
6. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

7. L'accesso alle immagini e ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'articolo 7 e 8. È vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia, previa richiesta scritta motivata.

ART. 12 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. I cittadini verranno informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
2. Il supporto con l'informativa deve:
 - essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
 - avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
 - inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

ART. 13 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
2. La risposta a una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzii un'immagine riconoscibile dell'interessato.
3. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'articolo 7 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e a ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

ART. 15 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.
2. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di giorni dieci, da effettuare dopo l'esecutività della relativa delibera di adozione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione all'albo pretorio.

ALLEGATO 1 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

Ferme le esclusive finalità indicate nell'art. 3 del presente Regolamento, è stabilito che:

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento.
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - presenza di altre persone;
 - attività svolta durante le riprese.
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora e il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

- 1) Luogo o luoghi di possibile ripresa
- 2) Data di possibile ripresa
- 3) Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
- 4) Abbigliamento al momento della possibile ripresa

.....
.....

- 5) Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

- 6) Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)

- 7) Attività svolta durante la possibile ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede.

(Luogo e data) (firma)

✕ -----

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)

FAC - SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Il sottoscritto, che aveva presentato in data presso una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede.

(Luogo e data) (firma)

ALLEGATO 2**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE**

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi Autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e Data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	

ALLEGATO 3**ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE**

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su fibra ottica e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche. Il sistema è predisposto per la connessione con la rete della Protezione Civile Regionale.

POSIZIONE	TIPO	DITTA	MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE